



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 22 / 2014 -----
RELATIVO AL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CASSA PENSIONI PER IL PER-
SONALE DEL COMUNE DI CHIASSO E ALTRI DATORI DI LAVORO AFFILIATI
(ART. 5 REGOLAMENTO), NONCHE' AL CONTRIBUTO DI FR. 1'500'000.-- IN RE-
LAZIONE ALLE MISURE DI RISANAMENTO DELLA CASSA -----

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

INTRODUZIONE

La presente proposta di Regolamento della Cassa pensioni per il personale del Comune di Chiasso e altri datori di lavoro affiliati, attualmente AGE SA, (in seguito denominata Cassa), persegue due finalità principali:

- l'adeguamento alla riforma strutturale della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (in seguito LPP) entrata in vigore il 1. 1. 2012, che chiede di adeguarsi entro il 31.12.2014;
- la creazione della base per la definizione di un nuovo regolamento previdenziale, da elaborare a cura della Commissione amministratrice della Cassa e i cui elementi principali saranno il passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, nonché l'adeguamento delle prestazioni della Cassa ai dati attuali relativi alla previdenza.

BASI GIURIDICHE

La Cassa Pensioni ha sin qui operato sulla base di un unico documento normativo, denominato statuto, il quale in virtù delle nuove disposizioni della LPP, come già attuato dalle altre Casse pubbliche, va suddiviso in più parti e meglio:

- il regolamento,
- lo statuto,
- il regolamento previdenziale,
- il regolamento d'organizzazione.

Il regolamento è l'atto normativo che viene sottoposto all'attenzione del Legislativo per l'esame e l'approvazione, mentre gli altri atti sono definiti internamente alla Cassa e vengono approvati, in base alle nuove disposizioni LPP, dalla Commissione amministratrice. Il nuovo statuto è stato approvato, in data 19.11.2014, dall'Assemblea degli assicurati che, in base alle nuove disposizioni della LPP, viene sciolta e la Cassa gestita da un nuovo Organo.

EVOLUZIONE DELLA CASSA

La Cassa pensioni per i dipendenti del Comune di Chiasso, comprendente pure i dipendenti di AGE SA, è stata istituita nel lontano 1922. L'ultima modifica del regolamento previdenziale, parte integrante dello statuto, è entrata in vigore l' 1.1.1998.

La valutazione che può essere fatta del regolamento previdenziale attualmente in vigore è che lo stesso è risultato incisivo e ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Infatti la Cassa, dall'entrata in vigore dello statuto nel 1998, ha effettuato le prestazioni regolamentari mantenendo contemporaneamente una comprovata solidità finanziaria. Ne è testimone il fatto che partendo da un grado di copertura del 93 % all' 1.1.1998, ha raggiunto nel 2012, ultimo anno la cui chiusura contabile è stata determinata con le vecchie basi tecniche, il grado di copertura del 96,5 %. Negli anni seguenti la Cassa avrebbe raggiunto, o quantomeno sfiorato, il grado di copertura del 100 %, se nel 2013 non fossero state cambiate le basi tecniche, su cui fonda la calcolazione del grado di copertura, nel senso che si è avuto un loro aggiornamento.

Concretamente la Cassa è passata dal punto di vista contabile dalle basi tecniche EVK 2000 e un tasso tecnico del 4 %, alle basi tecniche LPP 2010 con un tasso tecnico del 3 %. Questa modifica ha adeguato le basi tecniche, da un lato all'attuale evoluzione demografica, dall'altro ai rendimenti dei capitali all'evoluzione media prevedibile per il futuro prossimo, ossia in considerazione, da un canto del persistente aumento della speranza di vita e dall'altro delle condizioni dei mercati finanziari, che si situano in permanenza a livelli minimi.

Ciò ha permesso di presentare dei conti, in particolare relativamente agli impegni verso gli assicurati, meglio rispondenti alla realtà previdenziale attuale e, contemporaneamente ha posto le basi per il previsto passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, per il quale il presente regolamento è il tassello, al quale seguirà poi il regolamento previdenziale della Cassa.

LPP MODIFICHE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO

Il Consiglio federale, nel messaggio concernente la modifica della LPP, aveva previsto che le Casse pubbliche avrebbero dovuto raggiungere un grado di copertura del 100 % entro 40 anni dall'entrata in vigore della Legge, ossia entro il 31.12.2051.

Il Parlamento ha ritenuto questo obiettivo troppo oneroso per le Casse pubbliche e lo ha ridimensionato al raggiungimento di un grado di copertura dell' 80 %, sempre entro 40 anni dall'entrata in vigore della Legge.

In altre parole, al principio della capitalizzazione integrale è subentrato quello di una capitalizzazione parziale, opzione di cui meglio all'art. 17 seguente del presente regolamento.

Nel caso in cui, sulla base della nuova legislazione, la Cassa avesse dovuto prefiggersi di raggiungere un grado di copertura del 100 % entro il 31.12.2051, a titolo informativo si osserva che avrebbe dovuto attuare misure di risanamento per un totale di fr. 11'200'000.--.

PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO

Il presente nuovo regolamento si fonda anche sul principio di inserire all'interno della Cassa tutto ciò che riguarda le prestazioni verso gli assicurati attivi o i beneficiari di rendite, in modo che i rapporti con il Comune abbiano basi più comprensibili e vi sia una più chiara separazione tra le prestazioni del Comune e quelle della Cassa.

Di seguito si procede ad un commento degli articoli più significativi del regolamento, rispettivamente di quelli che modificano sostanzialmente gli attuali disposti legali della Cassa.

Articolo 1 – forma giuridica, sede

Tramite l'articolo 1 viene conferita alla Cassa l'autonomia giuridica così come previsto dalla LPP. Ciò significa che le decisioni della Cassa in futuro, così come previsto dalla LPP, saranno sotto la completa responsabilità della Commissione amministratrice, fermo restando che, come sinora, la stessa non può cambiare le proprie basi finanziarie senza l'approvazione del Consiglio comunale.

Al capoverso 2 viene stabilito che la Cassa deve iscriversi nel Registro di commercio, che rende pubblici e trasparenti i rapporti giuridici delle imprese.

La Cassa è sempre stata ritenuta di per sé indipendente dal Comune, tanto che ad esempio mai la stessa ha sottoposto i propri conti per approvazione al Consiglio comunale e ha condotto in proprio i pochi contenziosi con cui è stata confrontata, ma non è ad esempio mai stata iscritta a Registro di commercio, come avverrà di seguito.

Articolo 4 – organo supremo

Come previsto dalla LPP, nella Cassa vi sarà un unico organo dirigenziale, una nuova Commissione amministratrice, alla quale competerà, tanto la gestione previdenziale, quanto quella patrimoniale della Cassa.

La composizione della stessa è mantenuta come in precedenza con 5 rappresentanti del datore di lavoro e 5 rappresentanti degli assicurati attivi.

Secondo la LPP, nella Commissione amministratrice possono ancora figurare in più rappresentanti dei beneficiari di rendite, ma solo con diritto di voto consultivo.

Non esistendo più l'Assemblea degli assicurati, la Commissione amministratrice dovrà emanare un regolamento d'organizzazione per l'elezione dei rappresentanti degli assicurati in seno alla Commissione stessa.

Articolo 6 – piano assicurativo

Secondo il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008, approvato dalle Camere il 17 dicembre 2010, per quanto riguarda il finanziamento degli istituti di diritto pubblico, uno degli elementi fondamentali è la scelta del tipo di primato che la Cassa deve adottare, quale piano previdenziale, la cui definizione compete all'Ente pubblico, attraverso uno specifico atto normativo.

L'Ente pubblico, in quanto garante degli impegni della Cassa, deve poter definire le principali caratteristiche della Cassa, affinché i suoi impegni rientrino entro determinati parametri. Di conseguenza, con il presente regolamento si prevede il passaggio dall'attuale primato delle prestazioni a quello dei contributi.

Si tratta di una modifica già compiuta dalle Casse pubbliche ticinesi, mentre le private si trovano già quasi tutte in questo regime.

Per quanto riguarda gli assicurati, il cambiamento principale è riferito al fatto che la rendita non viene più determinata sulla base dello stipendio assicurato, ma tramite l'aliquota di conversione del capitale previdenziale accumulato al momento del pensionamento.

Articolo 11 - contributi

Come già precisato sopra, con il previsto passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, viene modificato il concetto base del calcolo della rendita, che non è più definita sulla base dello stipendio assicurato, ma mediante il tasso di conversione sul capitale di vecchiaia accumulato dall'assicurato al momento del pensionamento.

Le principali modifiche relative ai contributi, nel confronto tra lo statuto attualmente in vigore e la proposta di nuovo regolamento, si possono così riassumere:

- i contributi ordinari per il risparmio aumentano di circa mezzo punto percentuale e assommano in totale al 21,5 % (attuale 21 %) dello stipendio assicurato; la percentuale a carico del datore di lavoro non è più fissa ma è graduata per fasce d'età; quella a carico del dipendente è dell' 8 % (attuale 8 %), mentre il saldo è a carico del datore di lavoro, che quindi versa una percentuale media attorno al 13,5 % (attuale 13 %).
- Il contributo supplementare sugli aumenti di stipendio previsto attualmente dall' art. 19.2 nel primato delle prestazioni non è previsto nel piano a primato dei contributi.

- I contributi per i rischi, aumentando le prestazioni per gli invalidi, passano dal 3 al 3,5 %; l'aumento dello 0,5 % è posto a carico del datore di lavoro. La percentuale dei dipendenti per i premi è pertanto dell' 1,5 % mentre quella del datore di lavoro è del 2 %.
- I contributi relativi alla garanzia della redditività del patrimonio e l'interesse sul disavanzo tecnico, previsti dall'attuale statuto agli articoli 19.6 e 19.7, in favore di una maggior chiarezza dei contributi versati dal datore di lavoro e una più chiara costruzione della Cassa, sono stati abrogati.

Articolo 16 – adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

L'adeguamento al rincaro con l'attuale statuto è posto completamente a carico del Comune che lo versa direttamente. Nel presente regolamento, il finanziamento e il pagamento del rincaro vengono ora definiti nel regolamento con un premio massimo dell' 1,5 % (1 % a carico del datore di lavoro e 0,5 % a carico degli assicurati).

La Commissione amministratrice valuterà comunque ogni anno l'entità dei premi.

Quale misura di risanamento, il rincaro rimane bloccato con base dell'indice di novembre 2014 fino al raggiungimento della percentuale del 10 % (= percentuale persa).

Gli attuali beneficiari delle rendite secondo lo statuto attuale, continueranno a beneficiare del rincaro, nella misura decisa dalla Commissione amministratrice, rincaro che rimane a carico del datore di lavoro, fino all'estinzione del loro diritto.

Articolo 17 – capitalizzazione parziale

Fra le due possibilità esistenti, viene stabilito che la Cassa applica il sistema della capitalizzazione parziale. Questo significa, che come sinora, la Cassa può rimanere in sottocopertura (= con un grado di copertura degli impegni verso assicurati e pensionati inferiore al 100 %).

Articolo 18 – obiettivo di capitalizzazione

Come già indicato in precedenza, le Casse pubbliche possono restare in sottocopertura, ma entro il 31.12.2051 devono raggiungere un grado di copertura minimo dell'80%. Considerato come la nostra Cassa si trovava al 31.12.2013 con un grado di copertura dell'88,3 %, l'obiettivo di copertura al 31.12.2051 è stato posto al 90 %, poiché lo stesso appare realistico e sulla base del piano di finanziamento elaborato dalla Cassa, si stima raggiungibile.

Articolo 19 - garanzia

La garanzia del Comune è l'elemento cardine, affinché la Cassa possa agire in regime di capitalizzazione parziale, vale a dire con un grado di copertura inferiore al 100 %. Finora, in assenza di una personalità giuridica autonoma, la garanzia del Comune era data in modo indiretto, mentre adesso deve essere disciplinata nel regolamento. Il testo dell'articolo 19 riprende quanto figura all'articolo 72 capoverso c) della LPP.

Articolo 21 – piano di finanziamento e gradi di copertura iniziali

La LPP ha introdotto il piano di finanziamento con un obiettivo di copertura al 31.12.2051 non inferiore all' 80 %.

Nel nostro caso, giusta l'art. 18, l'obiettivo di copertura è stato fissato al 90 %.

Nella LPP è pure stata introdotta la nozione dei gradi di copertura iniziali. La nostra Cassa li ha determinati utilizzando le basi tecniche più aggiornate, vale a dire LPP 2010 e un tasso tecnico del 3 %.

Questo ha portato a determinare un tasso di copertura iniziale all' 1.1.2012 del 78,36% per il totale degli assicurati.

Questi dati non indicano un peggioramento della situazione finanziaria della Cassa, ma più semplicemente la necessità di adeguarsi ai disposti della LPP.

Il grado di copertura effettivo è quello determinato nei conti annuali, che per la nostra Cassa al 31.12.2013 era dell' 88,3 %. In buona sostanza il piano di finanziamento elaborato dalla Cassa e già inviato all'Autorità di vigilanza ne attesta, come previsto dalla LPP, l'equilibrio finanziario a lungo termine.

Articolo 22 – misure di risanamento

Nel caso in cui i gradi di copertura della Cassa, quello iniziale totale o quello degli assicurati attivi dovessero scendere al di sotto di quanto indicato nell'art. 21, la Cassa deve mettere in atto delle misure di risanamento per ristabilire l'equilibrio finanziario.

CONSEGUENZE FINANZIARIE

Sulle implicazioni finanziarie per il Comune, nonché per AGE SA, di tutte le modifiche in atto presso la Cassa, si allega una tabella di massima, che rende in cifre le indicazioni sulle modifiche che figurano nel messaggio. Va osservato che alcune modifiche avranno un riscontro contestuale all'entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale, altre saranno maggiormente diluite nel tempo.

La minore uscita per entrambi i Datori di lavoro è considerevole.

Come già indicato, il nuovo piano previdenziale, con il previsto passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, è in fase di elaborazione e unitamente allo stesso vengono attuate delle misure di risanamento a carico di assicurati e datori di lavoro: questi ultimi versano un contributo globale di fr. 2'000'000.--, di cui fr. 500'000.-- a carico di AGE SA, su più anni ma al massimo sull'arco di tre. Si tratta di un contributo relativamente contenuto, se raffrontato alle misure di risanamento attuate da altre Casse pubbliche, e reso possibile anche dalla situazione finanziaria relativamente buona della nostra Cassa e che tale si vuole continuare a mantenere, in vista di un miglioramento. La riduzione di spese ottenuta, permette poi il recupero del versamento in breve tempo, a differenza di quanto avvenuto in altre Casse il cui contributo al risanamento è stato effettivo.

CONCLUSIONI

Il presente regolamento è stato elaborato dal Municipio, in collaborazione con la Commissione amministratrice della Cassa, e costituisce un atto normativo, che ottempera alle nuove disposizioni federali in materia.

Lo stesso costituisce l'atto normativo, mediante cui la Cassa potrà ottenere la piena autonomia giuridica, così come previsto dalla LPP.

Con l'approvazione del presente regolamento l'Autorità di vigilanza sarà messa nella condizione di poter approvare il piano di finanziamento già allestito dalla Cassa e conseguentemente di poterla autorizzare ad operare in regime di capitalizzazione parziale.

In data 3 dicembre 2014, il regolamento è stato esposto alle Commissioni del personale del Comune di Chiasso e di AGE SA, unitamente ai rappresentanti dei sindacati.

Come detto, parallelamente all'adeguamento alla riforma strutturale, la Cassa sta pure elaborando il nuovo regolamento previdenziale del quale il regolamento qui proposto definisce la basi finanziarie.

La Commissione amministratrice, a fronte delle disposizioni del secondo pilastro per lo più di natura tecnica e di non facile lettura per i non addetti ai lavori, oltre alle modifiche strutturali della LPP che si sovrappongono alla modifica del primato della Cassa, si è avvalsa della consulenza di esperti e dell'Autorità di vigilanza.

Il Municipio, con la partecipazione della Commissione amministratrice, resta a disposizione per ulteriori delucidazioni e vi invita quindi a voler

r i s o l v e r e :

1. È ADOTTATO IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CASSA PENSIONI PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CHIASSO E ALTRI DATORI DI LAVORO AFFILIATI (ART. 5 REGOLAMENTO). -----
2. IL NUOVO REGOLAMENTO, RISERVATE LE NORME TRANSITORIE, ENTRA IN VIGORE IL 1. GENNAIO 2015. -----
3. PER LE MODIFICHE IN ATTO NELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA, IL COMUNE VERSA ALLA CASSA UN CONTRIBUTO DI FR. 1'500'000.-- (UNMILIONE E CINQUECENTOMILA) DA ISCRIVERE CONTABILMENTE ALLA VOCE 563 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PROPRIE. -----

Nel contempo, vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori
Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretti



Allegati:

- regolamento
- tabella implicazioni finanziarie
- statuto, per informazione, approvato dall'Assemblea degli assicurati, in data 19 novembre 2014

REGOLAMENTO DELLA CASSA PENSIONI PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CHIASSO E ALTRI DATORI DI LAVORO AFFILIATI (cfr. Art. 5)

Capitolo primo – Disposizioni generali

art 1 Forma giuridica, Sede

¹ La Cassa Pensioni per il Personale del Comune di Chiasso (in seguito Cassa) è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria e con sede a Chiasso.

² La Cassa si iscrive nel registro di commercio.

art 2 Scopo

¹ La Cassa ha lo scopo di assicurare i dipendenti del Comune di Chiasso e dei datori di lavoro affiliati (in seguito Datore di lavoro) contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

art 3 Rapporto con la LPP

¹ La Cassa partecipa all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria conformemente alla LPP. In applicazione dell'art. 48 LPP, la Cassa è iscritta nel registro della previdenza professionale.

Capitolo secondo – Organizzazione

art 4 Organo supremo

¹ La Commissione amministratrice è l'Organo supremo della Cassa.

² La Commissione amministratrice è composta di 10 membri, 5 dei quali rappresentanti il Datore di lavoro e 5 rappresentanti gli assicurati attivi della Cassa.

³ La Commissione amministratrice emana un regolamento d'organizzazione che disciplina l'organizzazione e la gestione della Cassa. Ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione della Cassa, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

⁴ La Commissione amministratrice adempie in particolare ai compiti previsti dall'art. 51a LPP.

art 5 Datori di lavoro affiliati

¹ Possono essere affiliati alla Cassa tramite convenzione, gli enti e le associazioni di diritto pubblico, o di diritto privato d'interesse pubblico (Enti) e altri Comuni.

² Le modalità relative all'affiliazione di tali datori di lavoro e ai loro obblighi sono disciplinate dalla Cassa.

³ In caso di disdetta della convenzione d'affiliazione è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale della Cassa.

art 6 Piano assicurativo

¹ La Cassa applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.

art 7 Obbligo dell'assicurazione

¹ Sono obbligatoriamente assicurati alla Cassa tutti i salariati del Datore di lavoro, che soddisfano i presupposti dell'assicurazione obbligatoria come da LPP.

art 8 Inizio e fine dell'assicurazione

¹ Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno, o coincide con lo stesso, l'assicurazione copre unicamente i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio).

² L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto di lavoro.

³ La Cassa disciplina le particolarità relative all'inizio e alla fine dell'assicurazione.

art 9 Età del pensionamento

¹ L'età ordinaria di pensionamento corrisponde all'età di pensionamento AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti).

² La Cassa può prevedere la possibilità per l'assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo secondo le disposizioni legali.

Capitolo terzo – Contributi

art 10 Salario assicurato

¹ Il salario determinante è pari al salario annuo AVS dell'assicurato, senza tuttavia prendere in considerazione gli elementi occasionali. In casi speciali il salario determinante può essere calcolato in modo forfetario.

² Il salario assicurato corrisponde al salario determinante dopo una trattenuta di coordinamento. Il salario assicurato non può essere inferiore al salario assicurato minimo LPP.

³ La Cassa stabilisce le modalità relative alla determinazione del salario assicurato.

art 11 Contributi

¹ La Cassa preleva dagli assicurati attivi e dal Datore di lavoro i contributi necessari a finanziare le prestazioni, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

² Il contributo ordinario totale dipende dall'età secondo LPP e ammonta alle seguenti percentuali:

25 – 34 anni: 21,5 %,
35 – 44 anni: 23,5 %,
45 – 54 anni: 25,5 %,
55 anni e più: 27,5 %,

di cui il 9.5% a carico degli assicurati e il saldo a carico del Datore di lavoro.

³ Per gli assicurati con meno di 25 anni sono prelevati contributi pari all'1.5% dello stipendio assicurato a carico degli assicurati e al 2.0% a carico del Datore di lavoro.

⁴ Il Comune versa alla Cassa sulla somma in conto corrente (credito verso il Comune) un interesse medio annuo, corrispondente al tasso di riferimento praticato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di I. grado variabili, sulle abitazioni primarie a fine anno meno ¼ %, ma almeno al tasso d'interesse minimo LPP.

art 12 Principi di gestione del patrimonio

¹ Il patrimonio della Cassa è investito conformemente alle disposizioni degli art. 71 LPP e 49 e seguenti dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l'adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.

² La Commissione amministratrice emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

Capitolo quarto – Doveri del Datore di lavoro

art 13 Obbligo d'informazione del Datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro deve annunciare alla Cassa tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi.

² Il Datore di lavoro è responsabile per il danno causato dall'obbligo mancato o tardivo.

art 14 Modalità di pagamento dei contributi

¹ Il Datore di lavoro versa mensilmente alla Cassa i contributi degli assicurati attivi ed i propri contributi, al più tardi entro il 5° giorno del mese successivo.

² Per i contributi versati in ritardo sono dovuti interessi di mora pari all'interesse minimo stabilito dalla LPP, maggiorato dell'1%.

Capitolo quinto – Prestazioni

art 15 Prestazioni

¹ La Cassa disciplina le disposizioni generali, comuni e particolari riguardanti le prestazioni, sulla base del livello di finanziamento definito all'art. 12 del regolamento.

² La Cassa versa prestazioni in caso di:

- a. vecchiaia
- b. invalidità
- c. decesso
- d. interruzione del rapporto di lavoro

³ Inoltre la Cassa prevede il versamento di un supplemento sostitutivo della rendita AVS.

art 16 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

¹ Di principio, le rendite in corso vengono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1. gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, in base alle possibilità finanziarie consentite dai cpv. 2 e 3.

² Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell'1.5 % di cui lo 0,5 % a carico dell'assicurato e l'1 % a carico del Datore di lavoro.

³ La Commissione amministratrice della Cassa stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell'adeguamento delle pensioni.

⁴ Gli adeguamenti al rincaro degli assicurati, che sono diventati beneficiari di rendite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento permarranno a carico del Datore di lavoro fino alla loro estinzione.

⁵ Il cpv. 4 è riferito anche agli adeguamenti al rincaro che interverranno dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale e relativi ai beneficiari di rendite, al beneficio della pensione quando erano in vigore i regolamenti precedenti.

⁶ L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 10 % (= percentuale persa) a partire dal valore dell'indice di novembre 2014.

⁷ Altri adeguamenti sono possibili ad ogni momento, a patto di essere interamente finanziati dal Datore di lavoro.

Capitolo sesto – Equilibrio finanziario

art 17 Capitalizzazione parziale

¹ La Cassa applica il sistema della capitalizzazione parziale secondo gli artt. 72a-72g LPP.

art 18 Obiettivo di capitalizzazione

¹ La Cassa ha come obiettivo il raggiungimento del grado di copertura del 90% entro il 31.12.2051.

art 19 Garanzia

¹ Il Comune di Chiasso garantisce la copertura delle seguenti prestazioni della Cassa, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali a'sensi dell'art. 72a cpv. 1 lett. b) LPP:

- a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;
- b. prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;
- c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

² La garanzia del Comune si applica anche ad ogni Datore di lavoro affiliato.

art 20 Liquidazione parziale

¹ La Commissione amministratrice emana un regolamento in caso di liquidazione parziale, approvato dall'Autorità di vigilanza.

² Il regolamento fissa, in caso di liquidazione parziale, l'obbligo di finanziamento del disavanzo tecnico secondo l'art 19 da parte del Datore di lavoro, in particolare in caso di disdetta da parte di un Datore di lavoro affiliato.

³ Quest'obbligo può essere limitato in caso di trasferimento ad un altro istituto di previdenza di diritto pubblico che dispone di una garanzia analoga secondo l'art 19 del regolamento.

art 21 Piano di finanziamento e gradi di copertura iniziali

¹ La Commissione amministratrice ha provveduto all'allestimento di un piano di finanziamento al 01.01.2012.

² I gradi di copertura iniziali al 01.01.2012 determinati sulle basi tecniche LPP 2010 con un tasso tecnico del 3 % sono i seguenti:

- a) grado di copertura iniziale totale: 78.36%
- b) grado di copertura iniziale degli assicurati attivi: 58.83%

art 22 Misure di risanamento

¹ Nel caso in cui i gradi di copertura dell'insieme degli impegni della Cassa o quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi scendessero al di sotto dei gradi di copertura iniziali, la Cassa prende ulteriori misure di risanamento in applicazione degli artt. 65c-65e LPP.

Capitolo settimo – Controversie e pretese in materia di responsabilità

art 23 Rimedi giuridici

¹ Le controversie in materia di previdenza professionale tra la Cassa, il Datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

² Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³ Contro le decisioni di diritto amministrativo della Cassa è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 30 giorni dall'intimazione.

art 24 Responsabilità

¹ Le responsabilità degli Organi direttivi della Cassa sono definite dall'art. 52 LPP.

Capitolo ottavo – Disposizioni transitorie e finali

art 25 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore al 1. gennaio 2015, previa approvazione dell'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP della Svizzera orientale, nonché di quella della Sezione enti locali di Bellinzona.

art 26 Disposizioni transitorie

¹ Fino al 31 dicembre 2015, la Cassa rimane nel sistema del primato delle prestazioni. Valgono gli artt. 1-21 e 28-34 come pure le appendici 1-3 dello statuto del 1. gennaio 1998.

Gli artt. 6; 9 cpv. 1; 11 cpv. 2 e 3; come pure l'art. 16 del presente regolamento entrano in vigore il 1. gennaio 2016.

CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO ATTUALE E QUELLO NUOVO

DATI DETERMINATI SULLA BASE DEI DATI 2013 DELLA CASSA PENSIONI

	<u>Globale</u>	<u>Comune</u>	<u>AGE</u>
Contributi sulla base del regolamento attuale	3'495'000	2'770'000	725'000
Contributi sulla base del nuovo regolamento	2'690'000	2'215'000	475'000
Risparmio contributi sulla base del nuovo regolamento*	805'000	555'000	250'000
Risparmio percentuale	23%	20%	34%

* Questo calcolo considera l'evoluzione definitiva per la quale ci vorranno diversi anni con un movimento graduale. Contestualmente all'entrata in vigore del regolamento il risparmio si può valutare nei seguenti termini:

Risparmio contributi sulla base del nuovo regolamento	805'000	555'000	250'000
- Carovita in corso a carico del datore di lavoro	-515'000	-340'000	-175'000
+ Contributo 1 % sul carovita presumibilmente non necessario	160'000	130'000	30'000
Risparmio contestuale all'entrata in vigore del regolamento	450'000	345'000	105'000
Risparmio percentuale	13%	12%	14%

*(per informazione - statuto approvato dall'Assemblea degli assicurati
in data 19 novembre 2014)*

CASSA PENSIONI PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CHIASSO

Statuto della Cassa Pensioni per il Personale del Comune di Chiasso

art 1 Oggetto

¹ Il presente statuto regola l'organizzazione della Cassa Pensioni per il personale del Comune di Chiasso (in seguito Cassa) e ne stabilisce compiti e competenze.

art 2 Forma giuridica, Sede

¹ La Cassa è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Chiasso.

² La Cassa è iscritta nel registro di commercio.

art 3 Scopo

¹ La Cassa ha lo scopo di assicurare i dipendenti del Comune di Chiasso e dei datori di lavoro affiliati (in seguito Datore di lavoro) e i loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

art 4 Rapporto con la LPP

¹ La Cassa partecipa all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria conformemente alla Legge previdenza professionale (LPP). In applicazione dell'articolo 48 LPP, la Cassa è iscritta nel registro della previdenza professionale.

art 5 Affiliazione

¹ Sono affiliati alla Cassa, il Comune di Chiasso e di regola le sue partecipate; possono affiliarsi Istituti di diritto pubblico o privato d'interesse pubblico (Enti) e altri Comuni. La Cassa decide sull'affiliazione.

² L'affiliazione di un Datore di lavoro è regolata tramite convenzione. Il presente statuto e i relativi regolamenti costituiscono parte integrante delle convenzioni.

art 6 Organi

¹ La Cassa dispone dei seguenti organi:

- a) la Commissione amministratrice;
- b) l'Amministratore;
- c) l'Ufficio di revisione;
- d) il Perito.

art 7 Commissione amministratrice

- ¹ La Commissione amministratrice è l'organo supremo della Cassa. Essa assume la direzione generale della Cassa, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione della Cassa, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
- ² La Commissione amministratrice adempie in particolare i compiti previsti dall'art. 51a LPP.
- ³ La Commissione amministratrice emana i regolamenti necessari concernenti le prestazioni, l'organizzazione, il finanziamento, l'amministrazione e il controllo della Cassa e le relazioni tra Datore di lavoro, assicurati e aventi diritto. Essa può inoltre modificare i regolamenti vigenti a patto di non limitare i diritti acquisiti da parte dei destinatari.
- ⁴ Per conseguire il suo scopo, la Commissione amministratrice può concludere contratti di assicurazione a favore dei destinatari o di una parte di questi o subentrare in contratti preesistenti dei quali la Cassa è contraente e beneficiaria.

art 8 Modalità di nomina della Commissione amministratrice

- ¹ La Commissione amministratrice è composta di 10 membri, 5 dei quali rappresentanti il Datore di lavoro e 5 rappresentanti gli assicurati attivi della Cassa.
- ² I rappresentanti del Datore di lavoro sono designati dal Municipio di Chiasso. I rappresentanti degli assicurati sono designati dall'Assemblea del personale e degli enti associati.
- ³ La Commissione amministratrice disciplina tramite apposito regolamento l'elezione dei rappresentanti degli assicurati. Essa può prevedere la nomina di un rappresentante dei beneficiari di rendite con diritto di voto consultivo.
- ⁴ I membri della Commissione amministratrice sono nominati, rispettivamente eletti, per un periodo di 4 anni, che scade alla fine dell'anno in cui avviene il rinnovo dei poteri comunali. I membri della Commissione amministratrice sono rieleggibili.
- ⁵ La Commissione amministratrice si autocostruisce e nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.
- ⁶ Il Presidente e il Vicepresidente sono designati alternativamente per una durata di 2 anni tra un rappresentante del Datore di lavoro e un rappresentante degli assicurati.

art 9 Convocazioni e decisioni della Commissione amministratrice

- ¹ La Commissione amministratrice si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritiene necessario, oppure quando ne viene fatta domanda da almeno tre membri.
- ² La Commissione amministratrice delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri.
- ³ La Commissione amministratrice delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, la decisione è rinviata alla seduta successiva. In caso di nuova parità il voto del Presidente, ma non quello del Vice Presidente che dovesse farne le veci, è decisivo.

art 10 Amministratore

¹ La Commissione amministratrice nomina un Amministratore a cui affidare l'amministrazione della Cassa secondo le direttive della Commissione amministratrice e nell'ambito della legislazione vigente in materia.

² L'Amministratore è sempre rieleggibile.

³ L'Amministratore partecipa alle sedute ed ha diritto di voto consultivo.

art 11 Ufficio di revisione e perito

¹ La Commissione amministratrice nomina un Ufficio di revisione per verificare la conformità alle disposizioni legali dei conti, dell'organizzazione, della gestione, degli investimenti e dei fondi liberi e per garantire il rispetto dei doveri di lealtà nell'amministrazione.

² L'Ufficio di revisione adempie in particolare i compiti previsti dall'art. 52c LPP.

³ L'Ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione della Commissione amministratrice sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

⁴ L'Ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione della Commissione amministratrice.

⁵ La Commissione amministratrice nomina un perito in materia di previdenza professionale per il controllo periodico della Cassa secondo l'art. 52e LPP.

art 12 Principi di gestione del patrimonio

¹ Il patrimonio della Cassa è investito conformemente alle disposizioni dell'art. 71 LPP e 49 e seguenti dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l'adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.

² La Commissione amministratrice emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

art 13 Modifica dello statuto, soppressione e/o liquidazione della Cassa

¹ La modifica del presente statuto o la soppressione/liquidazione della Cassa devono essere autorizzate dall'Autorità di vigilanza competente.

art 14 Responsabilità

¹ Le responsabilità degli Organi della Cassa sono definite dall'art 52 LPP.

art 15 Diritto sussidiario

¹ Per quanto non previsto dal presente statuto, fa stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

art 16 Entrata in vigore

¹ Il presente statuto, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza, entra in vigore con effetto a decorrere dal 1. gennaio 2015.